

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro & Previdenza

Ricorso ex art. 413 ss c.p.c.

per la sig.ra **ALFANO Irene** nata a Capua (CE) il 05.08.1976 ed ivi residente alla via Menicillo Lorenzo n. 25, c.f.: LFN RNI 76M45 B715I, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Guglielmo Ventrone (C.F.: VNT GLL 69C05 F839S) presso il cui studio in S. Maria C. V. (CE) al C.so Ugo de Carolis, 46, elegge domicilio. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di Fax: 08231665516 e/o al seguente indirizzo Pec: guglielmo.ventrone@avvocatismcv.com; **- RICORRENTE -**

contro: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla via Diaz, n. 11; **- RESISTENTE-**

nonché Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, in persona del dirigente p.t., elettivamente domiciliato, ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli alla via Diaz, n. 11;

FATTO

La sig.ra Alfano Irene, già vincitrice di concorso, è docente abilitata all'insegnamento regolarmente iscritta dall'anno 2000 e 2005 nelle "Graduatorie permanenti ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria" dell'Ufficio scolastico provinciale di Caserta e collocata in graduatoria alla posizione nr. 238 per la scuola primaria (Classe di concorso AAAA) ed alla posizione nr. 627 nelle graduatorie per la scuola dell'infanzia (Classe di concorso EEEE) – aggiornate al 1° Agosto 2018.

Più segnatamente, la docente, in possesso di diploma abilitante in virtù di diploma Magistrale conseguito entro il 2001/2002, risultava vincitrice di concorso nell'anno 1995 per la classe di Concorso EEEE e nel 2000 per la classe di concorso AAAA, di talché risulta iscritta a PIENO TITOLO nelle GAE - Classe di Concorso Infanzia (EEEE) dal 2005 e nelle GAE – Classe di Concorso Primaria (AAAA) dal 2000;

Nel corso degli aggiornamenti delle graduatorie di circolo e di istituto previsti per gli AA. SS. 2011/2013, parte ricorrente veniva illegittimamente ed arbitrariamente cancellata dalle graduatorie.

In data 01.04.2014, con DM 235/2014 veniva disposto dal MIUR l'Aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativi per il triennio 2014/2017; stante l'impossibilità del predetto inserimento nel sistema telematico ISTANZE ON LINE per la predetta arbitraria cancellazione, la ricorrente presentava, con nota raccomandata del 17.05.14, idonea domanda al fine di esser reinserita nella relativa graduatoria di appartenenza, nella quale, come in premessa evidenziato, la stessa risultava già inclusa da circa un decennio.



Orbene, nonostante il regolare inoltro della domanda di cui sopra, il MIUR non provvedeva al dovuto reinserimento senza, peraltro, comunicare i motivi dell'arbitraria, illegittima ed inspiegabile esclusione;

In ragione di tanto la sig.ra Alfano, con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 27.05.16, invocando il diritto al reinserimento nelle GAE e denunciando l'illegittimità dell'automatica cancellazione della graduatorie dei docenti, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“ritenere e dichiarare sussistente il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nella graduatoria ad esaurimento (I fascia) del personale docente ed educativo per la scuola primaria e dell'infanzia per il triennio 2014-2017, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione; 2) ordinare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., ed all'Ufficio Scolastico Territoriale di Caserta, in persona del dirigente p.t., di inserire e/o reinserire parte ricorrente nella graduatoria ad esaurimento (I fascia) del personale docente ed educativo per la scuola primaria e per la scuola per il triennio 2014-2017, nella posizione e secondo il punteggio maturato alla data di cancellazione, come previsto per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto di parte ricorrente, ed ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della stessa ricorrente in quanto illegittimo; 3) condannare i resistenti alle spese ed alle competenze del giudizio”.*

Con ordinanza n. 20825/16 del 29.09.16, il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in accoglimento totale del ricorso ex art. 700 c.p.c., così statuiva: *“l'art. 605 — lett. c) legge n. 296/2006, con l'obiettivo di addivenire ad una adeguata soluzione del fenomeno del precariato scolastico, ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. n. 97/2004 in graduatorie ad esaurimento .. omissis.. La mancata presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie per gli aa.ss. 2011/2013 non pregiudica, quindi, il diritto della ricorrente ad ottenere il reinserimento nelle graduatorie valide per gli anni scolastici successivi (2013/2017) avendo essa presentato tempestiva domanda all'ufficio Scolastico Regionale, ambito provinciale di Caserta, in data 21.5.2014, come ha documentato nel corso del procedimento. P.Q.M. -Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla amministrazione resistente di provvedere al reinserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento (I fascia) del personale docente ed educativo per la scuola primaria e dell'infanzia per il triennio 2014/17 con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione dalla stessa”.*

L'ordinanza de qua, non impugnata, diveniva irrevocabile e trasmessa all'Ambito Territoriale di Caserta ai fini della completa attuazione.

Nelle more, nei mesi di luglio e agosto del 2015 si svolgevano le Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla L. 107/2015, comma 98.



Ai sensi e per l'effetto della L.107/2015, a coloro i quali fossero iscritti, a pieno titolo, nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente, veniva consentito di accedere alle Fasi B e C del Piano Straordinario di Assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 98 della L. 107/2015¹.

La domanda di partecipazione a tale concorso poteva avvenire esclusivamente attraverso il sistema telematico Polis - "Presentazione Online delle Istanze" - raggiungibile dalla home page del sito internet del Ministero www.istruzione.it.

Per le ragioni innanzi esposte, alla docente Alfano Irene era preclusa la possibilità di presentare domanda di partecipazione attraverso il sistema telematico POLIS – Istanze on line ai sensi del c. 1 art. 4 D.D.G. 17 luglio 2015 n. 767, alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato previste dal c. 98 della L. 107/2015, in quanto detto sistema consentiva l'accesso esclusivamente a chi appartenesse alle categorie previste dalla L. 107/2015 e dal D.D.G. 767/2015.

Nonostante la formale preclusione, la sig.ra Alfano comunque inviava a mezzo raccomandata a/r del 28.07.15 apposita "Domanda di ammissione alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015 – Diffida ad adempiere", mediante la quale chiedeva di essere ammessa alle Fasi B e C del piano di assunzioni di cui sopra. A tal fine comunicava il proprio titolo di abilitazione, i titoli di servizio e quelli culturali e di preferenza, utili alla determinazione del punteggio secondo la tabella valutazione titoli vigente e acquisiti entro il termine del 10 maggio 2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, nonché l'ordine di preferenza tra tutte le province italiane utile per la formulazione dell'eventuale proposta di assunzione.

Ad oggi, nonostante il tenore della sentenza, alla docente non è stato riconosciuto il diritto alla compilazione via internet della domanda per partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo previsto dalla Legge 107/2015, fasi B e C, attraverso le quali sono state immessi in ruolo oltre cinquantaseimila insegnanti precari.

Si palesa, pertanto, necessario ricorrere in via giudiziale al fine di accertare e dichiarare la validità della domanda promossa dalla sig.ra Alfano Irene di partecipazione alla fase C prevista dalla Legge 107/15 nonché di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla convocazione per l'immissione in ruolo a

¹ Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 96, della Legge, potevano partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 98, le seguenti categorie di aspiranti:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

ART. 17 -Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente - "Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. All'avvenuto esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2".



partire dall'anno scolastico 2015-2016 e ad essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) a partire dall'anno scolastico 2015-2016 nell'ambito della fase C del piano di assunzioni straordinario previsto dalla Legge 107/15, con decorrenza 1/9/15, per i seguenti insormontabili motivi di

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione di legge - Violazione dei principi di imparzialità e buona andamento della P.A. ex art.97 Costituzione - Violazione dell'art. 28, comma 1, D.P.R. n.487/1994 - art.1, comma 66, commi 79-82, comma 108, l.107/2015 - Bando di indizione delle procedure di assunzione straordinaria approvato con D.D.G. prot. 767 del 17.7.2015.

Il riconoscimento, accertato con la ordinanza nr. 20825/2017 del 29.09.16 il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza, ad essere inserita nelle GAE per il triennio 2014-2017 avrebbe dovuto avere come effetto automatico che alla docente Alfano Irene venisse consentito la reintegra a pieno titolo nelle graduatorie di istituito, senza nessuna preclusione e con efficacia retroattiva, ivi compresa la possibilità di poter accedere alle procedure e al sistema informatico predisposto dal MIUR per la compilazione della domanda telematica di partecipazione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. 107/2015.

Come chiarito, la possibilità di partecipare a tale piano di assunzione straordinaria, tuttavia, veniva bandita alla odierna ricorrente atteso che il sistema innanzi menzionato ne consentiva l'accesso esclusivamente a coloro i quali appartenessero alle categorie previste dalla L. 107/2015 e dal D.D.G. 767/2015 e che il suo "accesso" ad Istanze on line non le era consentito in ragione dell'illegittima esclusione adoperata dall'Ufficio scolastico regionale.

All'uopo, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 7 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 deve ritenersi illegittimo nella parte in cui non prevede l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti (già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati agli effetti della legge n. 143/2004) che vi è un onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima (Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3658/2014; Consiglio di Stato, Ordinanza n. 1449/2015).

Va, comunque, ribadito che dinnanzi alla oggettiva impossibilità della ricorrente di poter presentare la domanda in maniera digitale, la medesima, con nota raccomandata, inoltrava "Domanda di ammissione alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015 – Diffida ad adempiere".

Ed avverso, l'ufficio resistente non ha ottemperato alle legittime e pertinenti richieste della interessata, precludendo alla medesima il diritto a concorrere al bando "Decreto Buona Scuola" e, conseguentemente,



cagionandole gravi ed irreparabili danni, atteso che in quanto vincitrice di concorso (tanto per la classe di concorso AAAA, tanto per la classe di concorso EEEE) inserita nelle GAE ed in quanto detentrica di idoneo punteggio la medesima sarebbe stata – oltre ogni ragionevole dubbio - assunta a tempo indeterminato.

La ricorrente lamenta pertanto nel presente giudizio che non le sia stato consentito l'accesso al sistema informatico predisposto dal MIUR per la compilazione della domanda telematica di partecipazione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. 107/2015.

In forza di ciò, pur avendo avanzato domanda in formato cartaceo con le proprie preferenze, è tuttavia risultata esclusa dal piano di assunzione, nonostante un punteggio più alto rispetto ad altri candidati assunti a parità di condizioni.

La mancata partecipazione alle operazioni da parte della sig.ra Alfano Irene, difatti, ha favorito altri concorrenti aventi punteggio inferiore ad essa che, per converso, sono stati preposti in Ambiti dipendenti dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e in particolare nell'ambito territoriale di Caserta come da prospetto allegato e relativo alle immissioni in ruolo di fase C per la scuola primaria e dell'Infanzia nell'Ambito Territoriale di Caserta, non contestato dal MIUR.

Tanto premesso, a fronte dell'avvenuto inserimento in GAE della sig.ra Alfano in forza di sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro (sentenza cui peraltro l'amministrazione convenuta ha dato puntuale adempimento), la ricorrente ha maturato il diritto a partecipare al piano di assunzione straordinario previsto dalla Legge 107/15, la cui partecipazione le era stata impedita perché non autorizzata alla procedura on line.

In tale sede, pertanto, deve anzitutto essere accertata la validità della domanda avanzata dalla sig.ra Alfano Irene di partecipazione alla fase C prevista dalla L. 107/2015, nonché il diritto della ricorrente alla convocazione per le immissioni in ruolo nell'ambito della fase C in quanto utilmente collocata, condannandosi l'amministrazione convenuta ad emanare ogni atto necessario per riconoscere la docente Alfano Irene destinataria di una proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso scuola Primaria (EEEE) con decorrenza dal 01.09.2015 nell'ambito della provincia di Caserta, o in subordine di Napoli o in subordine di Benevento o nelle sedi espresse in ordine di preferenza nella domanda cartacea presentata.

L'accoglimento del ricorso nei termini di cui sopra trova fonte normativa nelle previsioni dell'art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001, per il quale al giudice chiamato a conoscere della controversia è consentito adottare tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati.

Per tale direzione la docente ha certamente diritto a beneficiare dei meccanismi di assunzioni a tempo indeterminato previste dalla legge.



In virtù del punteggio posseduto nelle GAE e della domanda cartacea prontamente indirizzata dalla docente nell'agosto 2015, deve dunque essere accertato il diritto all'immediata assunzione a tempo indeterminato e, conseguentemente, condannato il Miur ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) per l'anno scolastico 2015-2016 nell'ambito della fase C del piano di assunzioni straordinario previsto dalla Legge 107/15, con decorrenza 01.09.2015.

La rimproverata condotta amministrativa concreta la violazione dei principi di imparzialità e buona andamento della P.A. in violazione dell'art.97 Cost., nonché trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, in violazione dell'art. 28, comma 1, D.P.R. n.487/1994 (cfr. Tribunale di Milano, sezione Lavoro, sentenza nr. 3270/2016; Tribunale di Milano, sezione Lavoro, sentenza nr. 21/2017; Tribunale di Milano, sezione Lavoro, sentenza nr. 779/2017) .

La docente Alfano Irene, all'atto della presentazione della domanda (al 31/7/2010) aveva maturato il seguente punteggio:

SISTEMA INFORMATIVO MIUR - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA

SS-13-HN-XD084
31/07/2010
PAG. 180

GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA SCUOLA INFANZIA

FASCIA : 3

POS.	DATI ANAGRAFICI		PUNTEGGI				RIS.	PREF.	SPE.	N. S	PREC	PAR	PUNT.	ANNO	ANNO	
GRAD.			PREC.	PREGR.	ABIL.	SERV.	TIT.				FIG D	(*)	SUP	TOT.	INS.	TRASP.
001791	ALFANO	IRENE	0,00	6,00	13,00	0,00	0,00	****	*****		**	****	S	19,00	2005	
	05/08/1976 (CE)		CODICE FISCALE *****				IDENTIFICATIVO CE/020999									

SISTEMA INFORMATIVO MIUR - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA

SS-13-HN-XD086
31/07/2010
PAG. 140

GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO SCUOLA PRIMARIA

001397	ALFANO	IRENE	0,00	6,00	15,00	2,00	0,00	****	*****		**	****		23,00	2000	
	05/08/1976 (CE)		CODICE FISCALE *****				IDENTIFICATIVO CE/020999									

Dall'esame delle immissioni in servizio in forza della fase C per la classe di concorso EEEE Scuola Primaria, posto comune Caserta e Provincia si evince che sono stati assegnati posti nei seguenti ambiti, di interesse della ricorrente, a taluni docenti con punteggio minore di quello conseguito dall'istante come dal seguente

prospetto):

USP CASERTA

L.107/2015 - IMMISSIONI IN RUOLO FASE C

GRADUATI

Pos.	Cognome	Nome	Data nascita	Provincia di nascita	Tipologia grad.	Ordine scuola/ C/	Punteggio
260	DI LILLO	GIOVANNA	03/11/1971	CASERTA	GaE	Scuola primaria	85.0
261	DI LEVA	GIOVANNA	15/07/1968	CASERTA	GaE	Scuola primaria	85.0
262	IZZO	GIULIA	22/06/1967	CASERTA	GaE	Scuola primaria	84.0
263	RUSSO RAUCCI	BALDASSARRE	29/09/1973	CASERTA	GaE	Scuola primaria	84.0
264	CONTE	ANNAMARIA	04/07/1977	CASERTA	GaE	Scuola primaria	81.0
265	TORNINCASA	CARMEN	12/05/1976	CASERTA	GaE	Scuola primaria	80.0
266	DELLO MARGIO	GILDA	05/04/1981	CASERTA	GaE	Scuola primaria	80.0
267	CORVINO	CAROLINA	29/05/1975	CASERTA	GaE	Scuola primaria	78.0
268	CORONELLA	MARIA	02/04/1973	CASERTA	GaE	Scuola primaria	78.0
269	DE LUCIA	ANNA RITA	03/06/1968	CASERTA	GaE	Scuola primaria	78.0
270	PASCARELLA	MARIA ROSARIA	11/12/1968	CASERTA	GaE	Scuola primaria	78.0
271	SAUDINO	ANGELA	05/05/1975	CASERTA	GaE	Scuola primaria	77.0
272	BERNARDO	MARIA	18/09/1975	CASERTA	GaE	Scuola primaria	77.0
273	PAGANO	ERSILIA	27/02/1979	NAPOLI	GaE	Scuola primaria	77.0
274	STELLA	ANTONELLA	24/10/1971	NAPOLI	GaE	Scuola primaria	76.0
275	DIANA	TERESA	18/09/1968	CASERTA	GaE	Scuola primaria	76.0
276	VERDE	CASIMIRA	14/05/1966	CASERTA	GaE	Scuola primaria	76.0
277	PICCOLO	AGNESE	22/08/1971	LIVORNO	GaE	Scuola primaria	74.0
278	RAULO	ADELAIDE	28/09/1969	TRENTO	GaE	Scuola primaria	72.0
279	PAGANO	VILMA	28/08/1967	CASERTA	GaE	Scuola primaria	72.0
280	NUZZO	ANGELA	14/07/1968	CASERTA	GaE	Scuola primaria	72.0
281	BENEDUCE	CRISTINAMARIA	21/07/1965	NAPOLI	GaE	Scuola primaria	71.0
282	D'AMBROSIO	MARIA ANTONIETTA	28/03/1961	CASERTA	GaE	Scuola primaria	71.0
283	BOCCAGNA	EUFEMIA	11/08/1976	NAPOLI	GaE	Scuola primaria	71.0
284	RAIMONDO	ANTONIETTA	08/04/1976	CASERTA	GaE	Scuola primaria	71.0
285	BACCIARELLI	GIOVANNA	13/04/1964	CASERTA	GaE	Scuola primaria	70.0
286	MATTINALE	GIUSEPPE	07/09/1979	NAPOLI	GaE	Scuola primaria	70.0
287	IANNOTTA	ELISA	18/09/1971	CASERTA	GaE	Scuola primaria	70.0
288	SERVAGGIO	ANGELA	06/09/1971	NAPOLI	GaE	Scuola primaria	68.0
289	DELLE FAVE	LAURA	18/10/1974	CASERTA	GaE	Scuola primaria	66.0
290	D'ELIA	ELPIDIA	14/07/1961	NAPOLI	GaE	Scuola primaria	66.0
291	OCULATO	MARIA	12/06/1973	NAPOLI	GaE	Scuola primaria	66.0
292	ESPOSITO	EVELINA SILVIA	15/02/1971	CASERTA	GaE	Scuola primaria	65.0
293	AMATO	LIA	21/05/1973	NAPOLI	GaE	Scuola primaria	64.0
294	GENTILE	VIVIANA	05/08/1976	CASERTA	GaE	Scuola primaria	45.0
295	D'AGOSTINO	ANNAMARIA	02/03/1965	CASERTA	GaE	Scuola primaria	35.0
296	ALTIERI	ROSARIA	03/12/1972	CASERTA	GaE	Scuola primaria	35.0

USP CASERTA

L.107/2015 - IMMISSIONI IN RUOLO FASE C

GRADUATORIE

Pos.	Cognome	Nome	Data nascita	Provincia di nascita	Tipologia grad.	Ordine scuola/ C/	Punteggio
297	RICCIO	ANGELA	22/03/1972	CASERTA	GaE	Scuola primaria	31.0
298	PICCERILLO	ROSANNA	07/11/1973	CASERTA	GaE	Scuola primaria	21.0
299	DELLA VALLE	LUCIA	20/06/1966	CASERTA	GaE	Scuola primaria	18.0
300	NICOLO'	MARIA	23/02/1965	CASERTA	GaE	Scuola primaria	15.0

Dal prospetto si evince che la ultima docente assunta, tale Nicolò Maria, ha partecipato al Piano straordinario pur aveva maturato un punteggio totale inferiore a quello della docente Alfano Irene.

II. Violazione e falsa applicazione di legge - Danno da perdita di chance alla luce della l. 107/2015.

In secondo luogo, si evidenzia altresì che, a causa del mancato reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento nella prima fascia delle GAE , per gli anni 2014/2017, parte ricorrente ha subito un grave pregiudizio da perdita di chances, anche alla luce della recente normativa di cui alla L. 107/15 (c.d. Decreto Buona Scuola).

Il d.lgs N. 59/2017, attuativo della presente legge, all'art. 17 rubricato "Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente" statuisce, infatti, che: "sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1,

comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. All'avvenuto esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2". Dunque, tale normativa ha previsto una modalità straordinaria di reclutamento dedicata esclusivamente ai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge (vale a dire nell'anno 2015), risultavano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

In conclusione è indubbio che, a seguito del mancato reinserimento nelle GAE, relativamente agli anni 2014-2017, la ricorrente abbia subito un ingente danno derivante dall'impossibilità di poter partecipare al piano di assunzione straordinario predisposto dalla Legge 107/15 e, a seguito di ciò, di poter aspirare ad un accesso al ruolo a tempo indeterminato.

Con riguardo al danno da perdita di chances i Giudici di Palazzo Spada, in linea con l'orientamento maggioritario, hanno affermato che subordinare il risarcimento del danno alla certezza del risultato finale significherebbe disconoscere tout court la tutela risarcitoria della chance; la quale, invece, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza sia civile sia amministrativa, rappresenta un bene della vita, consistente nell'attuale possibilità di ottenere un'utilità futura, meritevole di autonoma tutela risarcitoria, la cui lesione dà luogo ad un danno emergente e non ad un lucro cessante (Cons. Stato Sez. VI, Sent. del 21 luglio 2016, n. 3304).

Tra l'altro, sul medesimo tema, si è espressa altresì la Suprema Corte precisando che il danno da perdita di chances possa essere accertato mediante un processo deduttivo sulla base del criterio del "più probabile che non" (Cfr. Cass., sez. III civ., n. 22837/2010) e che il danno de quo, consiste nell'impossibilità di conseguire un futuro risultato utile quale è un vantaggio economico (cfr Cass. civ. Sez. III, 28/06/2011, n. 14278; Cass. n. 10840/2007; Cass. n. 10111/2008, Cass., sent. n. 21619/2007).

Orbene, nella circostanza in esame, è palmare che l'odierna ricorrente abbia subito un ingente danno meritevole di tutela risarcitoria, atteso che, alla luce della suddetta normativa, senz'altro la medesima avrebbe avuto accesso al ruolo a tempo indeterminato.

Fermo ed impregiudicato quanto sopra esposto, ad ogni modo, a seguito del mancato e/o ritardato reinserimento nelle graduatorie di prima fascia, alla suddetta risulta essere stata preclusa non solo la possibilità di poter stipulare contratti a tempo determinato con le sedi scolastiche della provincia di Caserta scelte in sede di compilazione della domanda, ma anche l'opportunità di poter incrementare il punteggio per il servizio lavorativo che la stessa avrebbe potuto espletare



Con riferimento, infine, alla quantificazione del danno de quo, la giurisprudenza di merito, in più occasioni, ha fatto ricorso ad un meccanismo risarcitorio parzialmente forfettizzato e predeterminato, che tiene conto della perdita del posto di lavoro e della perdita di retribuzioni conseguenti. Tale meccanismo utilizza come parametro normativo quello fornito dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, il quale, com'è noto, rappresenta l'unico istituto attraverso il quale il Legislatore ha monetizzato il valore del posto di lavoro (cfr Trib. Genova n° 1514/2007; Trib. Latina n° 3324/2007; Trib. Roma n° 9443/2011).

In primo luogo, nel caso in esame, non sembra possano esservi dubbi in ordine alla sussistenza di un "danno ingiusto" derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Invero, a seguito dell'illegittima esclusione da parte della PA dalla procedura concorsuale di cui in narrativa, la sig.ra Alfano veniva esclusa dalla graduatoria ad esaurimento relativamente agli anni 2014-2017 e, tale circostanza ha cagionato alla medesima evidenti e notevoli danni sia sotto il profilo economico che di progressione di carriera, anche avuto riguardo alle modifiche legislative in materia.

Sul tema della responsabilità della PA, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'ingiustizia del danno si considera sussistente in re ipsa, quale conseguenza dell' illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale. Al tal proposito, il Consiglio di Stato ritiene che debba farsi applicazione del consolidato orientamento secondo cui al privato, che assuma di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'Amministrazione, non debba essere richiesto un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendo egli limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto e per il resto farsi applicazione, al fine della prova dell'elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c.; di conseguenza spetta all'Amministrazione dimostrare, se del caso, che si sia verificato un errore scusabile (Cfr. –ex plurimis -: Cons. Stato, V, 12 febbraio 2013, n. 798; id., V, 19 novembre 2012, n. 5846; id., IV, 31 gennaio 2012, n. 482).

Ebbene, nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione la quale, nonostante la chiarezza della normativa, e le decisioni assunte in materia dal Consiglio di Stato, ha negato l'interesse legittimo dell'attrice ad ottenere l'inserimento nelle GAE. Non fornendo, tra l'altro, un'adeguata prova sulla scusabilità dell'errore.

Pertanto, risulta evidente il nesso di riferibilità causale fra la condotta illegittima dell'amministrazione (i.e.: l'indebita esclusione dalla graduatoria per gli anni 2014-2017) e l'evento dannoso (i.e.: il richiamato pregiudizio in termini economici e di carriera). Più segnatamente, risulta leso l'interesse al bene della vita a cui si correla la posizione giuridica soggettiva della ricorrente atteso che, con riferimento a detto periodo, è configurabile a carico dell'Amministrazione un obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 2043 c.c. (in tal senso: Cons. Stato, V, 27 marzo 2013, n. 1773).



Concludendo, si deve ritenere che, nel caso di specie, ricorrono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per poter affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

Tanto premesso, la sig.ra Alfano Irene, come sopra difesa, rappresentata ed elettivamente domiciliata

Ricorre

all'On.le Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché venga fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., e previa disapplicazione, ove occorra, delle immissioni in ruolo già operate per le mobilità classe di concorso EEEE scuola Primaria posti comuni:

1. ACCERTARE e dichiarare la validità della domanda di Alfano Irene di partecipazione il diritto della ricorrente a essere convocata per le immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento vigenti nel triennio 2014/2017 nelle così dette Fasi A, B e C del piano di assunzione varato con la legge 107/2015;
2. ACCERTARE E DICHIARARE la validità ed efficacia della domanda della ricorrente di partecipazione alla fase C del piano straordinario di immissione in ruolo;
3. ACCERTARE E DICHIARARE l'utile collocazione in graduatoria di parte ricorrente per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano varato con la legge 107/2015, con decorrenza dal 1.9.2015, in via principale nell'ambito della provincia di Caserta o in quella di Napoli o in quella di Benevento o in ulteriore subordine le sedi indicate in ordine progressivo di preferenza nella domanda cartacea presentata e allegata;
4. ORDINARE E CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della ricorrente a essere individuata quale destinataria di proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato, per la classe di concorso Scuola Primaria, in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano varato con la legge 107/2015, con decorrenza dal 1.9.2015, in via principale nell'ambito della provincia di Caserta o, in subordine, le sedi indicate in ordine progressivo di preferenza nella domanda cartacea presentata e allegata;
5. CONDANNARE LE RESISTENTI, ANCHE IN SOLIDO TRA LORO, AL RISARCIMENTO DEL DANNO da remunerarsi tenendo conto della contribuzione base riconosciuta per legge ai docenti della classe di concorso EEEE Scuola Primaria e di cui la docente Irene Alfano non ha potuto usufruire a far data dal 01.09.15, in ragione di € 1.622,44 lordi mensili;
6. In subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, si chiede – previa integrazione del contraddittorio - di ordinare al MIUR l'integrale rinnovazione della procedura selettiva per



la classe di concorso Scuola Primaria con la conseguente convocazione della ricorrente tra i destinatari di tutte le proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato formulate nell'anno scolastico 2015/2016 dall'Ambito Provinciale di Caserta per quanto riguarda le assunzioni avvenute nell'ambito della così detta fase C del piano straordinario di immissione disposto con la legge 107/2015.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti: **1.** Ordinanza n. 20825/16 del 29.09.16, emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro; **2.** Domanda di ammissione alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015; **3.** estratto GAE provincia di Caserta e punteggio della sig.ra Alfano Irene; **4.** Immissioni in ruolo fase C scuola primaria Ambito territoriale Caserta; **5.** Decreto Miur – Ambito Territoriale di Caserta del 16.11.16; **6.** Contratti lavoro a tempo determinato.

S. Maria C.V., 14 Febbraio 2019

Avv. Guglielmo Ventrone

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

ex art. 151 c.p.c. –

Premesso

_ che il ricorso ha per il riconoscimento del diritto della sig.ra Alfano Irene a partecipare Piano straordinario di assunzione come meglio precisato in ricorso;

_ che ai fini della regolare integrazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* dovrà essere notificato a tutti i controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente, verrebbero "scavalcati" in graduatoria dalla ricorrente;

_ che ove si ritenga che il ricorso debba essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per la vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i docenti;

RITENUTO

_ che in ragione dell'indeterminato numero dei controinteressati, nonché attesa l'impossibilità di identificare gli stessi, e non per ultimo l'eccessiva onerosità anche in termini temporali la notifica nei modi ordinari del presente ricorso sarebbe impossibile e/o quantomeno eccessivamente onerosa;

CONSIDERATO

_ che anche la notificazione per pubblici proclami e la pubblicazione sulla G.U. non appare comunque idonea al fine: "Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato" (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, n.106 del 19 febbraio 1990);

_ che già il TAR Lazio ha più volte disposto, in alternativa alla notifica per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso, e/o di un sunto dello stesso, sul sito internet e del ramo di amministrazione competente in relazione alle singole fattispecie (cfr. *ex multis* Tar Lazio ordinanze nn.176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);



_ che tale forma di notifica viene continuamente utilizzata in via ordinaria dal G.A. nonché dal G.O. in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

_ che come facilmente evincibile e consultabile dallo stesso sito internet del MIUR all'indirizzo: "<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero>" vi è apposita bacheca dedicata alla pubblicazione dei ricorsi ai fini di cui alla presente istanza;

_ che da quanto emerge dalla stessa "bacheca" sopra citata, tutti i Tribunali del territorio della Repubblica risultano aver già autorizzato la notifica nelle forme oggi richieste. A puro titolo esemplificativo si rinvia ai decreti di autorizzazioni emessi dai Tribunali di: Verona, Brescia, Bologna, Messina, Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Busto Arsizio e Roma, tutti estratti dal sito internet sopra richiamato che ne contiene molti altri emanati anche da altri Tribunali quali quello di Mantova, Urbino, Modena, Nuoro ecc.

_ che, pertanto, si propone formale

ISTANZA

Affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL PRESENTE RICORSO

Quanto ai controinteressati:

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, vigente per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza;
- b) nominativo delle parti e sunto dei motivi del ricorso;
- c) indicazione dei controinteressati indicati come "tutti i docenti attualmente inseriti e/o che verranno inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, vigente per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per la suddetta classe di concorso), nell'ambito territoriale della provincia di Caserta";
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.

Quanto alle amministrazioni convenute: mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.

S. Maria C.V., 14 Febbraio 2019

Avv. Guglielmo Ventrone

Ai soli fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia risulta indeterminabile, e che, pertanto, il relativo contributo unificato risulta esser pari ad € 259,00.

S. Maria C.V., 14 Febbraio 2019

Avv. Guglielmo Ventrone

